II° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.6-2015
MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

Inform@Mail n. 6 del 20 marzo 2015

FISCO

In evidenza

Voluntary disclosure: le indicazioni dell'Agenzia pag. 2
Canale telematico per gli aggiornamenti catastali pag. 2
Credito per le imposte pagate all'estero pag. 3

LAVORO

In evidenza

Gestione separata: aliquote dopo il Milleproroghe pag. 4
Contributi volontari: aliquote 2015 pag. 4
Certificazione Unica: disponibile sul sito INPS pag. 5

IMPRESA

In evidenza

Assegni bancari e circolari elettronici pag. 6
Norme di comportamento collegio sindacale pag. 6
IAS/IFRS anche per le società non quotate pag. 7

ADEMPIMENTI

Professionisti: in cinque mosse i controlli del 730 con visto di conformità pag. 7

GUIDE OPERATIVE

Voluntary disclosure: il "ruolo" delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale pag. 9
TFR in busta paga, QUIR: un'opportunità sostenibile? pag. 10

FOCUS

Società di comodo, al via la stagione degli interpelli disapplicativi pag. 15

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

II° CIRCOLARE MENSILE (Marzo) n.6-2015
MF CONSULTING SRLS

DOTT.MAURIZIO FONTANA

FISCO

Voluntary disclosure: le indicazioni dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sulla procedura di collaborazione volontaria (Legge n. 186/2014)

- modalità di accesso alla procedura: soggetti interessati
- cause di inammissibilità: inizio di accessi, ispezioni o verifiche
- sanzioni amministrative
- effetti in ambito penale.

Le richieste di attivazione della voluntary disclosure devono essere presentate entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, e comunque non oltre il 30 settembre 2015, i contribuenti dovranno inviare la relativa documentazione all'indirizzo PEC, assieme a una relazione contenente, per ciascuna annualità d'imposta, la descrizione analitica delle informazioni e dei dati riportati in sintesi nella richiesta.
La procedura si perfeziona esclusivamente in seguito al versamento di tutte le somme dovute, in un'unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. Comunque non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione.
Agenzia delle Entrate, circ. 13 marzo 2015, n. 10/E

Fatturazione elettronica: enti no profit, anche no

L'introduzione a partire dal 31 marzo 2015 dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa. Ciò significa che i soggetti che - prima del 6 giugno 2014 - non erano tenuti ad emettere fattura verso la PA, perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Fra questi gli enti no profit.
Camera dei Deputati, interrogazione 12 marzo 2015, n. 5-05002

Calcolo "manuale" dei rimborsi d'imposta

L'Agenzia delle Entrate conferma che allo stato attuale non dispone ancora di un'apposita applicazione informatica che consenta il calcolo automatico degli interessi dovuti sugli importi oggetto di rimborso. Nelle more del completamento del processo di meccanizzazione, essa procederà alla loro determinazione con modalità manuale.
Camera dei Deputati, interrogazione 12 marzo 2015, n. 5-04998

Canale telematico per gli aggiornamenti catastali

Dal 1° giugno 2015, i professionisti abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale, mediante il modello unico informatico catastale (MUIC), potranno avvalersi esclusivamente delle procedure telematiche disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (DOCFA e Pregeo).
Agenzia delle Entrate, provv. 11 marzo 2015, n. 35112

Fatturazione elettronica: l'elenco dei destinatari

Il Dipartimento delle Finanze individua le Pubbliche Amministrazioni obbligate alla fatturazione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

elettronica a partire dal 31 marzo 2015:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, enti locali, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, Camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici, ASL, ARAN, CONI (D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2)
- gli altri soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco pubblicato annualmente entro il 30 settembre (Legge n. 196/2009 art. 1, comma 2)
- le Amministrazioni autonome (Legge n. 244/2007 art. 1, comma 209).

Min. Finanze, circ. 9 marzo 2015, n. 1/DF

Mod. F24: aggiornate le specifiche tecniche

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche di trasmissione dei modelli F24, mantenendo tuttavia la duplice modalità di identificazione del conto di addebito (IBAN o BBAN). Risulta ancora non obbligatoria l'indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici del "rappresentante legale/socio amministratore" dei soggetti "persone non fisiche" (PNF), nonché dei dati della residenza/domicilio o della sede legale dei vari soggetti coinvolti nella presentazione del modello.
Agenzia delle Entrate, provv. 9 marzo 2015, n. 233665

Agevolazioni piccola proprietà contadina

Le agevolazioni in materia di imposte d'atto, previste per la piccola proprietà contadina, trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di fabbricati pertinenziali rispetto ai terreni agricoli, a condizione che l'immobile sia situato sul terreno stesso.
Agenzia delle Entrate, ris. 6 marzo 2015, n. 26/E

IVA al 10% sugli interventi di manutenzione

Il valore dei beni significativi, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata sugli interventi di manutenzione degli immobili abitativi, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata.
Agenzia delle Entrate, ris. 6 marzo 2015, n. 25/E

Credito per le imposte pagate all'estero

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero (T.U.I.R., art. 165), finalizzato a evitare i fenomeni di doppia imposizione internazionale. La doppia imposizione giuridica si determina in presenza di redditi transnazionali assoggettati a tassazione, in capo al medesimo soggetto, sia nel Paese in cui il reddito è prodotto, sia nel Paese di residenza.
Agenzia delle Entrate, circ. 5 marzo 2015, n. 9/E

Trasferimento di immobili espropriati

La base imponibile su cui calcolare l'imposta ipotecaria per l'annotazione della cancellazione di vincoli su immobili espropriati e poi trasferiti con ordinanza giudiziale è rappresentata dal prezzo effettivo di aggiudicazione.
Agenzia delle Entrate, circ. 4 marzo 2015, n. 8/E

Nuova causale contributo per l'addizionale CIG

L'Agenzia delle Entrate ha istituito per il versamento, tramite mod. F24, del contributo addizionale dovuto

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

alla Cassa Integrazione Guadagni in seguito alle attività di recupero, la seguente nuova causale contributo: RACAD- Recupero contributo addizionale CIG
Agenzia delle Entrate, ris. 4 marzo 2015, n. 24/E

Rateazione-bis: online i moduli per la richiesta

Sul sito di Equitalia è disponibile la modulistica, aggiornata con le novità introdotte dal decreto Milleproroghe, per la presentazione delle domande di riammissione al beneficio della rateazione da parte dei contribuenti decaduti dal precedente piano dilatorio fino al 31 dicembre 2014.
I contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando apposta istanza entro il 31 luglio 2015. Il nuovo piano non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive; inoltre, a seguito della richiesta di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
Agenzia delle Entrate, sito internet

LAVORO

Gestione separata: aliquote dopo il Milleproroghe

L'INPS comunica le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione separata a seguito delle variazioni intervenute con il decreto "Milleproroghe".
Esse restano fissate al 27% per il 2014 e il 2015; l'aumento previsto partirà gradualmente dall'anno 2016 con l'applicazione dell'aliquota contributiva del 28% fino a raggiungere nell'anno 2017 l'aliquota del 29%.
INPS, circ. 11 marzo 2015, n. 58

Tutele crescenti: le novità del Jobs Act

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le novità del decreto in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti che riguardano: l'allargamento della platea dei destinatari, la sostituzione del parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria, nuovi adempimenti amministrativi con relative sanzioni poste a carico delle aziende.
INPS, circ. 11 marzo 2015, n. 57.
Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, circ. 11 marzo 2015, n. 6

Contributi volontari: aliquote 2015

l'INPS indica gli ammontari e i contributi volontari relativi all'anno 2015 per le seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti non agricoli
- iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti
- iscritti nella Gestione separata
- altre categorie residuali

La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori interessati da contratto di lavoro intermittente e sulle autorizzazioni ai versamenti volontari integrativi dei periodi di lavoro a tempo parziale.
INPS, circ. 11 marzo 2015, n. 57

INAIL: minimi di retribuzione 2015

L'INAIL comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi ordinari e per i premi speciali unitari per il 2015:

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

limite minimo giornaliero retribuzioni lavoratori dipendenti: euro 47,68
limite mensile: euro 1.239,68
minimale giornaliero retribuzioni convenzionali: anni 2015-2016 euro 26,49.
INAIL, circ.10 marzo 2014, n. 38

Aziende agricole: domande dal 10 marzo 2015

E' disponibile dal 10 marzo 2015 il modulo telematico di presentazione da parte delle aziende agricole, della domanda di accesso ai benefici contributivi (Legge n. 190/2014 art. 1, comma 119). L'ammissione all'incentivo avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati; le istanze pervenute saranno ammesse, esclusivamente, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
INPS, messaggio 6 marzo 2015, n. 1689

Consulenti del lavoro: recupero debiti formativi

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha concesso la facoltà ai propri iscritti , che non abbiano completato la formazione continua obbligatoria nel biennio 2013-2014, ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti formativi per ogni anno di formazione e ai quali ne manchino non più di 9 complessivamente, di poter completare l'iter formativo entro il 30 giugno 2015.
Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro, circ. 5 marzo 2015, n. 1116

ASPI: trasformazione in mobilità ordinaria

L'INPS fornisce chiarimenti in merito alle richieste di trasformazione delle domande di indennità di disoccupazione ASpI nelle indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.
INPS, messaggio 5 marzo 2015, n. 1644

Jobs Act: debutta la NASPI

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo del Jobs Act per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. La nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), sarà operativa a partire dal 1° maggio 2015. Stessa decorrenza è prevista per l'ASDI, il nuovo assegno di disoccupazione. Istituita anche la Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e disciplinato il contratto di ricollocazione.
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. 6 marzo 2015, n. 54)

Jobs Act: il contratto a tutele crescenti

Pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo del Jobs Act con le norme sui contratti a tutele crescenti e il nuovo regime sanzionatorio per il licenziamento ingiustificato, valide per le nuove assunzioni. Il decreto esclude per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio.
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (G.U. 6 marzo 2015, n. 54)

Certificazione Unica: disponibile sul sito INPS

Nel rendere noto che sono disponibili telematicamente, sul sito dell'INPS , a partire dal 27 febbraio u.s. le Certificazioni Uniche 2015, relative all'anno d'imposta 2014, l'INPS specifica le modalità di gestione del conguaglio fiscale e delle rettifiche fiscali.
INPS, messaggio 3 marzo 2015, n. 1554

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

CNDC Commissione Nazionale Area Lavoro

Nasce la Commissione Nazionale Area Lavoro, per fornire assistenza formativa, consulenza e servizi in materia di consulenza del lavoro e previdenziale a tutti gli Ordini territoriali dei commercialisti.
CNDC, comunicato 3 marzo 2015

IMPRESA

Assegni bancari e circolari elettronici

Il MEF ha definito le modalità di presentazione degli assegni bancari e circolari in modalità elettronica. Tale modalità si verifica qualora il trattario o l'emittente ricevano dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste da apposito regolamento attuativo della Banca d'Italia (D.L. n. 70/2011, art. 8, comma 7, lett. e).
Min. Finanze, decreto 3 ottobre 2014 (G.U. 6 marzo 2015, n. 54)

"Robin Hood tax": dubbi applicativi

La recente sentenza della Corte costituzionale (11 febbraio 2015, n. 10) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della cosiddetta Robin Hood tax (l'addizionale IRES prevista per il settore petrolifero ed energetico) pone importanti dubbi interpretativi, posto che le imprese si apprestano ad approvare il bilancio 2014.
Le questioni di maggiore interesse attengono l'efficacia temporale della sentenza e la gestione delle eventuali eccedenze maturate dai contribuenti.
Assonime, circ. 6 marzo 2015, n. 5

Microcredito: prime istruzioni operative

Pubblicate le prime indicazioni operative per usufruire del Microcredito a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario, al fine di facilitare la diffusione e l'utilizzo di questo nuovo strumento, in particolare per le PMI.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circ. 6 marzo 2015, n. 5 Min. Sviluppo economico, comunicato 5 marzo 2015

Norme di comportamento collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha aperto le consultazioni sulle nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate. La procedura si concluderà il 21 aprile 2015.
CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale

Separazione terreno-fabbricato: novità OIC 16

Il nuovo Principio Contabile OIC 16 prevede un approccio di contabilizzazione e separazione del valore degli immobili. Nello specifico, le imprese sono obbligate a riclassificare la quota di fondo ammortamento a fondo recupero ambientale. Tale situazione si verifica laddove in passato il redattore del bilancio si sia avvalso della deroga concessa dal vecchio principio, assumendo il costo di bonifica in misura pari a quello del terreno.
Fondazione Nazionale Commercialisti, nota 28 febbraio 2015

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

IAS/IFRS anche per le società non quotate
L'Accademia Romana di Ragioneria illustra le novità introdotte con il decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) che, di fatto, ha esteso a tutte le imprese nazionali la possibilità di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi IAS/IFRS, con esclusione delle sole società minori.
Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 3/2015

ADEMPIMENTI

PROFESSIONISTI: IN CINQUE MOSSE I CONTROLLI DEL 730 CON VISTO DI CONFORMITÀ

Nicola Forte

L'attività di controllo formale per il rilascio del visto di conformità viene riassunta dall'Agenzia delle Entrate in cinque passaggi fondamentali. La prima verifica riguarda la corrispondenza dell'ammontare delle ritenute con quello delle certificazioni esibite; successivamente devono essere effettuati i controlli degli attestati degli acconti che sono stati versati autonomamente dal contribuente o trattenuti dal sostituto di imposta. Devono poi essere riscontrate le deduzioni dal reddito e le detrazioni d'imposta, verificando la corrispondenza con la documentazione esibita. Un'ulteriore attività di verifica riguarda i crediti d'imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base della dichiarazione e della documentazione esibita. Inoltre se deve essere riportato un credito d'imposta proveniente dalla precedente dichiarazione dei redditi è necessario procedere al riscontro del modello dichiarativo presentato nell'anno precedente.

Con la circolare n. 7/E del 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla **dichiarazione dei redditi precompilata**. In particolare, l'attenzione del Fisco si è soffermata sulle operazioni di controllo da effettuare ai fini dell'apposizione del **visto di conformità**. Secondo l'orientamento manifestato è apparso subito evidente come il rilascio del visto implichi **esclusivamente** il **riscontro formale** dei dati, senza alcuna valutazione di merito. Tuttavia, in alcuni casi sarà necessario effettuare il **riscontro dei dati reddituali**.
Ad esempio il professionista che rilascia il visto non è tenuto a verificare i contratti di locazione qualora uno o più immobili posseduti dal contribuenti siano concessi in locazione. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il rilascio del visto non richiede il riscontro della correttezza e della completezza dei dati reddituali dichiarati dal contribuente come, ad esempio, per i redditi fondiari. Il professionista non risulta così obbligato a prendere visione né delle visure catastali dei terreni e fabbricati posseduti né, come già ricordato, dei contratti di locazione.
L'unica **eccezione**, secondo l'Agenzia delle entrate riguarda i **redditi oggetto di certificazione** da parte del sostituto d'imposta, ma anche in tale ipotesi il riscontro sarà limitato alla corrispondenza del reddito e delle ritenute da indicare nella dichiarazione e i dati risultanti dalla Certificazione unica 2015.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Il documento di prassi in rassegna ha anche precisato come il professionisti e i CAF non siano neppure tenuti ad acquisire la **documentazione** riguardante le situazioni soggettive che incidono sulla determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Ad esempio l'abitazione principale è completamente detassata ai fini IRPEF con il riconoscimento di una specifica deduzione ai sensi dell'art. 10 TUIR. Al fine di fruire della predetta deduzione la nozione di **abitazione principale** richiede obbligatoriamente la **residenza anagrafica** presso lo stesso immobile. In tale ipotesi professionisti e CAF non sono obbligati ad acquisire un esemplare del certificato di residenza anagrafica, né lo stato di famiglia per fruire delle detrazioni soggettive per carichi di famiglia. Tuttavia, l'intermediario dovrà acquisire una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** del contribuente che fruisce della prestazione attestante la sussistenza dei predetti requisiti. Professionisti e CAF non sono però tenuti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L'attività di controllo formale viene riassunta dalla circolare in **cinque passaggi fondamentali**.
1) In particolare, la prima verifica riguarda la **corrispondenza dell'ammontare delle ritenute** con quello delle certificazioni esibite (la Certificazione Unica 2015).
2) Successivamente devono essere effettuati i **controlli degli attestati degli acconti** che sono stati **versati** autonomamente dal contribuente o trattenuti dal sostituto di imposta.
3) Devono poi essere riscontrate le **deduzioni** dal reddito e le **detrazioni** di imposta verificando la corrispondenza con la documentazione esibita.
4) Un'ulteriore attività di verifica riguarda i crediti di imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base della dichiarazione e della documentazione esibita.
5) Inoltre, se deve essere riportato un credito di imposta proveniente dalla precedente dichiarazione dei redditi è necessario procedere al **riscontro del modello dichiarativo** presentato nell'**anno precedente**.
In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate se il credito riportato nel modello 730/2015 si è stratificato nei diversi periodi di imposta procedenti non sembra necessario effettuare una ricostruzione analitica per singoli periodi di formazione.
In buona sostanza, dovrebbe essere sufficiente verificare la corrispondenza tra il credito riportato a nuovo nella dichiarazione 2014 (periodo di imposta 2013) e la successiva dichiarazione 2015 (periodo di imposta 2014).
La **corrispondenza** degli importi dovrebbe porre professionisti e CAF **al riparo da eventuali responsabilità** in ordine alle minori imposte versate.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

GUIDE OPERATIVE

VOLUNTARY DISCLOSURE: IL "RUOLO" DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI MONITORAGGIO FISCALE

Nicola Forte

Tra le tante indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 2015 sulla voluntary disclosure, particolarmente interessanti sono le istruzioni relative alla detenzione all'estero di beni ed attività finanziarie che hanno determinato (in passato) la violazione delle disposizioni in tema di monitoraggio fiscale. A tal proposito i soggetti interessati avrebbero dovuto compilare il quadro RW del modello UNICO al fine di fornire le informazioni al Fisco circa la detenzione di tali attività all'estero. Ciò indipendentemente dal fatto che le stesse attività siano o meno produttive dei relativi redditi.

La Svizzera, il Lichtenstein e il Principato di Monaco hanno sottoscritto l'accordo che prevede lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali secondo lo standard OCSE. Tali Paesi sono pertanto considerati, ai fini della procedura di voluntary disclosure, **non black list**.
L'indicazione è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 2015, che detta le prime indicazioni operative riguardanti la procedura di voluntary disclosure. Conseguentemente, in presenza di tutti i presupposti di legge, i contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione potranno fruire di una consistente riduzione delle sanzioni irrogabili.
Particolarmente interessanti sono le istruzioni relative alla **detenzione all'estero** di beni ed attività finanziarie che hanno determinato (in passato) la **violazione delle disposizioni** in tema di **monitoraggio fiscale**. A tal proposito i soggetti interessati avrebbero dovuto compilare il **quadro RW** del modello UNICO al fine di fornire le informazioni al Fisco circa la detenzione delle predette attività all'estero. Ciò indipendentemente dal fatto che le predette attività siano o meno produttive dei relativi redditi.
A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha ricordato, richiamando la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, che è necessario fare riferimento ai beni che possono "potenzialmente" determinare redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Ad esempio il contribuente avrebbe dovuto a suo tempo indicare nel quadro RW un **immobile posseduto in Francia** anche se non concesso in locazione. Indipendentemente dalla mancata produzione di un reddito effettivo, l'immobile potrebbe essere oggetto di una successiva alienazione. Conseguentemente, sia pure per gli **anni futuri**, il soggetto residente in Italia potrebbe trovarsi nella condizione di dover dichiarare un **reddito diverso** (*ex* art. 67 TUIR) costituito dalla plusvalenza

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

eventualmente realizzata. Tale circostanza è di per sé sufficiente per far scattare l'obbligo del c.d. **monitoraggio fiscale**, con la conseguente necessità di compilazione del **quadro RW**.
A seguito della procedura di **voluntary disclosure**, il contribuente è in grado di regolarizzare la predetta violazione beneficiando dell'applicazione delle **sanzioni ridotte**.
Particolare attenzione deve essere posta con riferimento alle violazioni relative al **possesso di denaro contante** presso **istituti bancari all'estero**. Il conto corrente potrebbe ad esempio essere formalmente intestato ad un solo soggetto, ma i figli o il coniuge potrebbero essere delegati con la possibilità di operare e disporre liberamente delle somme depositate sul conto medesimo. In questo caso erano tenuti ad osservare le disposizioni in tema di **monitoraggio fiscale** non solo l'**intestatario** del conto corrente, ma anche i **soggetti delegati**. L'eventuale adesione alla procedura della collaborazione volontaria da parte di uno solo dei soggetti (ad esempio il correntista titolare) lascerà **senza** alcuna "**copertura**" i "delegati" che potranno subire l'irrogazione delle relative sanzioni (in misura piena) per le violazioni commesse negli anni passati.
Ai fini del monitoraggio fiscale si considerano "**detenute all'estero**" e quindi devono eventualmente essere oggetto di regolarizzazione, anche le **attività finanziarie italiane** detenute **in Italia** per il tramite di una **fiduciaria estera** o un soggetto interposto. Ciò in quanto la fiduciaria estera assolve alla funzione di "schermo" finalizzato ad occultare il soggetto che ha la reale disponibilità del bene fisicamente ubicato in Italia.

TFR IN BUSTA PAGA, QUIR: UN'OPPORTUNITÀ SOSTENIBILE?

Debhorah Di Rosa

E' in vigore, in via sperimentale, dal 1° marzo 2015 la norma che consente l'anticipazione mensile del maturando TFR in busta paga. Il lavoratore potrà esercitare l'opzione consegnando al datore di lavoro il modulo di richiesta della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione), che sarà allegato al DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'opzione sarà esercitabile anche dai lavoratori che stanno già versando il TFR in un fondo di previdenza complementare. La scelta relativa alla mensilizzazione del TFR richiede un'attenta riflessione su possibili vantaggi e svantaggi.

L'intervento normativo previsto dalla legge di Stabilità 2015 in materia di anticipazione con **erogazione mensile** del maturando **trattamento di fine rapporto** costituisce di per sé una piccola "rivoluzione copernicana" della componente retributiva del rapporto di lavoro.
L'erogazione mensile della cosiddetta **Qu.I.R**. (Quota integrativa della retribuzione) muta radicalmente e profondamente la natura e le conseguenti modalità di gestione del trattamento di fine rapporto, che viene ad assumere una connotazione puramente "retributiva" e perde così la funzione di "buona uscita" che da sempre gli è appartenuta. Ciò non incide tuttavia in alcun modo sulle regole di maturazione del

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

trattamento, che restano disciplinate dall'art. 2120 del Codice Civile, secondo la tabella di seguito riportata:

MATURAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
VOCE RETRIBUTIVA	**SI**	**NO**
Lavoro straordinario	Se frequente	Se saltuario
Lavoro notturno e festivo	Solo se programmato a turni	
Premi	Se corrisposti con continuità	Se non obbligatori
Indennità di cassa	Se corrisposta abitualmente	
Trasferta	Se stabile	
Una tantum	Mai	

La facoltà del lavoratore: pro e contro

L'opzione, resa operativa dalla legge di Stabilità, prevede che tutti i lavoratori dipendenti del **settore privato**, in possesso di un'**anzianità di servizio** pari ad almeno sei mesi, possano scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente. L'opzione può essere esercitata anche da parte dei lavoratori che hanno aderito ad una forma pensionistica complementare.

La previsione opera allo stesso modo per tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla forza aziendale. Tuttavia, le modalità e i termini di applicazione della previsione variano a seconda della dimensione aziendale del datore di lavoro.

Una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, l'opzione non può essere modificata fino al 30 giugno 2018.

Restano esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a **procedure concorsuali o in crisi** e quelli del settore pubblico.

Dal punto di vista fiscale la Qu.I.R. si cumula di fatto con il reddito del periodo di erogazione e dovrà essere sottoposto, già da parte del **sostituto d'imposta**, a tassazione ordinaria con applicazione anche delle relative addizionali, regionale e comunale: la Qu.i.r. inciderà dunque, non soltanto sulla

base di riproporzionamento delle detrazioni fiscali, ma anche sul computo degli assegni per il nucleo familiare spettanti al lavoratore.
Per espressa previsione normativa invece la Qu.i.r. non costituisce base imponibile previdenziale e non si computa ai fini del calcolo per la spettanza del **bonus Irpef**.
Nel computo dell'anzianità minima prevista pari a sei mesi, bisognerà tenere conto unicamente del rapporto di lavoro in corso e quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro. Restano comunque esclusi da questa possibilità:

- i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici
- i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali
- i lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.

Il lavoratore potrà esercitare l'opzione consegnando al datore di lavoro il **modulo di richiesta** che sarà allegato al DPCM di prossima pubblicazione.

Valutazioni pro e contro l'erogazione mensile del TFR

CONTRO	PRO
Cumulo con il reddito del periodo: maggiore aliquota marginale di tassazione irpef e addizionali	Maggiore liquidità mensile (incremento retributivo pari al 7,40% circa)
Tassazione ordinaria	Retribuzione non imponibile a fini previdenziali
Riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a carico	
Maggiore reddito per il calcolo ANF	
Maggiore reddito a fini ISEE	

La scelta di mensilizzare l'erogazione del trattamento di fine rapporto, trasformandolo di fatto in un incremento della retribuzione ordinaria, a fronte di un immediato incremento della liquidità a disposizione del lavoratore, penalizza lo *status* del percipiente sotto un duplice aspetto:

- le quote di tfr mensilizzato vengono sottratte all'accantonamento: ne risulta dunque sospesa la funzione stessa che l'istituto è da sempre chiamato a svolgere al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- la **tassazione ordinaria**, alla quale il tfr erogato mensilmente sarà sottoposto, determina l'applicazione di una aliquota marginale irpef più elevata di quella che deriva dal calcolo della media delle aliquote applicate in sede di tassazione separata. Tale incremento è tanto maggiore quanto più alto è il reddito del percipiente.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Va evidenziato altresì che l'imposta sul risparmio a fini previdenziali è aumentata, già a decorrere dal 2014, passando dall'11% al 20%.
L'opzione sarà esercitabile anche dai lavoratori che stanno già versando il Tfr in un fondo di previdenza complementare: in questo caso, nel periodo compreso tra 1 Marzo 2015 e il 30 Giugno 2018, l'accantonamento al Fondo sarà costituito esclusivamente dal contributo del dipendente e del datore di lavoro.
La manifestazione della volontà in favore della liquidazione monetaria, una volta effettuata, non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.

Calcolo comparativo tassazione su base annua

	TFR FINE RAPPORTO			TFR BUSTA PAGA		
Retribuzione annua	TFR annuo lordo	Aliquota %	Imposta €	Aliquota %	Imposta €	Differenza tassazione €
15.000	1.036	23	238	23	238	0
20.000	1.381	23,40	323	27	373	50
25.000	1.727	24,1	416	27	466	50
35.000	2.418	25,3	612	38	919	307
40.000	2.763	26,90	743	38	1050	307
50.000	3.454	29,12	1.006	38	1.313	307
65.000	4.490	31,17	1.400	41	1.841	441
75.000	5.181	32,4	1.680	41	2.124	444
95.000	6.562	34,3	2.252	43	2.822	570
130.000	8.980	36,66	3.292	43	3.862	570
150.000	10.362	37,51	3.887	43	4.457	570

Dai calcoli sopraesposti appare evidente che lo smobilizzo del trattamento di fine rapporto resta ininfluente, in termini di tassazione, per i lavoratori con reddito imponibile fino a 15.000 euro: la tassazione diventa sempre più sfavorevole all'aumentare del reddito.
Il calcolo diviene tanto più complesso quanto più significativo se si considerano anche gli effetti economici più a lungo termine e che vanno oltre la tassazione in senso stretto.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Esempio di calcolo

Mensilizzazione del TFR triennio 2015-2018
Lavoratore con retribuzione anno 2016 pari ad € 25.000
2 figli fiscalmente a carico
TFR anno 2016 € 1.727
Maggiore Tassazione QuIR = € 50
Minore detrazione lavoro dipendente = € 78
Minore detrazione figli a carico = € 30
Minore importo ANF spettanti da luglio 2016 e giugno 2017 = € 195
Totale costo annuo per il lavoratore= € 353
Incidenza percentuale IMPOSTE/QUIR= € 20%

E' possibile affermare, in buona sostanza, che la scelta da parte del lavoratore di "consumare" mensilmente il proprio trattamento di fine rapporto determina un imposizione fiscale onnicomprensiva pari al 20% di quanto percepito.

Erogazione mensile del trattamento di fine rapporto (Qu.i.r.) – Quadro riepilogativo

Adempimento	L'opzione è stata introdotta dalla L. n. 190 del 23 dicembre 2014 La piena operatività della norma soggiace tuttavia all'emanazione di un DPCM in corso di pubblicazione che ha già ricevuto il parere positivo da parte del Consiglio di Stato.
Soggetti	Lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: - Anzianità di almeno 6 mesi; - Dipendente del settore privato.
Procedura	Il datore di lavoro: 1) eroga la quota di TFR maturata mensilmente e dunque ne sospende l'accantonamento e la relativa rivalutazione; 2) applica la tassazione ordinaria; 3) ridetermina le detrazioni spettanti al lavoratore; 4) sospende il versamento all'INPS della quota contributiva per il Fondo di garanzia del TFR (0,2%).
Arco temporale di applicazione	La norma è in vigore in via sperimentale dall'1 marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

FOCUS

SOCIETÀ DI COMODO, AL VIA LA STAGIONE DEGLI INTERPELLI DISAPPLICATIVI

Giovanni Petruzzellis

Anche quest'anno le società che non possono far valere alcuna causa di esclusione o di disapplicazione automatica della normativa prevista per le società non operative e in perdita sistematica possono presentare istanza di interpello per la disapplicazione della relativa disciplina. La tempistica di presentazione deve essere attentamente valutata: l'istanza di interpello deve essere presentata, in via preventiva, almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi entro il 2 luglio 2015; tuttavia, l'esigenza di conoscere l'esito dell'interpello prima del termine di versamento delle imposte e il rischio di vedersi contestare l'inammissibilità dell'istanza per carenza di motivazione o documentazione potrebbero rendere opportuno un invio anticipato.

In assenza di cause di esclusione o disapplicazione della disciplina prevista per le **società non operative** e in **perdita sistematica**, l'unico modo per evitare le conseguenti penalizzazioni - in termini di maggiore onerosità fiscale e di limitazione al rimborso e alla compensazione dei crediti IVA - consiste nella presentazione di un'**istanza** di **interpello disapplicativo**, ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 8, D.P.R. n. 600/1973.

La disciplina delle **società di comodo** è contenuta nell'art. 30, legge n. 724/1994, come modificato dal D.L. n. 223/2006 e dal D.L. n. 138/2011, ed è finalizzata a disincentivare il ricorso all'utilizzo dello schermo societario per la mera detenzione di beni.

La norma prevede che le società si considerano non operative, e dunque "di comodo", qualora l'ammontare dei ricavi risultanti dal conto economico risulti inferiore a una soglia minima, determinata applicando i seguenti coefficienti al valore dei beni dell'attivo patrimoniale (c.d. **test di operatività**):

- 2% al valore delle partecipazioni in società commerciali;
- 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;
- 15% al valore delle altre immobilizzazioni.

Il mancato superamento del test di operatività comporta l'attribuzione su base presuntiva di un **reddito minimo**, commisurato alla somma degli importi derivanti dall'applicazione della percentuale dell'1,50% al valore delle partecipazioni, del 4,75% al valore degli immobili e del 12% al valore delle altre immobilizzazioni, nonché di un valore della produzione minimo ai fini IRAP. Il reddito minimo, determinato in via presuntiva, è inoltre assoggettato da un'**aliquota IRES** maggiorata, nella misura del **38%**.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

La qualifica di società non operativa, inoltre, comporta pesanti **limitazioni al rimborso** e alla **compensazione dei crediti IVA**. In particolare, alle società di comodo è precluso il rimborso, la compensazione orizzontale e la cessione dei crediti IVA originatisi nel periodo d'imposta. Il credito così accumulato diviene definitivamente inutilizzabile, essendo altresì esclusa la possibilità di compensazione verticale, nel caso in cui la società risulti di comodo per tre anni consecutivi.
Ciò premesso, con riferimento alla disciplina relativa a tali società, non si riscontrano novità di rilievo rispetto allo scorso anno. Lo stesso non può dirsi, invece, per quanto riguarda la disciplina delle **società in perdita sistematica**.
In merito, l'art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, D.L. n. 138/2011 estende la disciplina di sfavore prevista per le società di comodo anche alle società che dichiarino perdite fiscali in modo strutturale.
L'art. 18 del decreto sulle Semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014) ha elevato da tre a **cinque anni** il c.d. "**periodo di osservazione**" per l'applicazione della normativa. Pertanto, nell'esercizio 2014 si qualificano "di comodo" le società che nel periodo 2009-2013 abbiano dichiarato una perdita fiscale ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, abbiano presentato quattro dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con reddito imponibile inferiore al reddito minimo, indipendentemente dal superamento o meno del test di operatività.
L'art. 30, legge n. 724/1995 prevede alcune **cause di esclusione** dall'applicazione della disciplina delle **società di comodo**, riferibili sia alle società che non abbiano superato il test di operatività, sia alle società che risultino in perdita sistematica nei termini anzidetti.
Oltre alle predette cause di esclusione, l'Agenzia delle Entrate ha individuato **ulteriori cause di disapplicazione** che operano distintamente per le diverse fattispecie (provvedimenti n. 23681 del 14 febbraio 2008 per quanto riguarda le società non operative, e n. 87956 dell'11 giugno 2012 per le società in perdita sistematica).
In quest'ottica, l'innalzamento da tre a cinque anni del periodo di osservazione consentirà a queste ultime di beneficiare di un orizzonte temporale più ampio per la verifica di una causa di disapplicazione automatica.

Il calendario per l'invio delle istanze di interpello
Una volta accertata l'assenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica, l'unica strada percorribile consiste nella presentazione alla competente Direzione regionale delle Entrate di un'istanza di **interpello disapplicativo**, con la quale esporre e documentare tutti gli elementi conoscitivi utili ad individuare le situazioni oggettive che giustifichino la non applicabilità della disciplina.
L'istanza di interpello deve essere presentata **in via preventiva**, almeno **90 giorni prima della scadenza** dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2015). Da ciò consegue che il termine relativo al periodo d'imposta 2014 è in scadenza al **2 luglio 2015**.

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Tuttavia, da un lato l'esigenza di conoscere l'esito dell'interpello prima del termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione, dall'altro il rischio di vedersi contestare l'inammissibilità dell'istanza per carenza di motivazione o di documentazione, rendono **estremamente opportuno** valutare l'ipotesi di un **invio anticipato**.

In particolare, tenuto conto del tempo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per pronunciarsi (90 giorni dalla ricezione dell'istanza) e del termine del 16 luglio 2015 per il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%, l'interpello dovrebbe essere presentato (ove possibile) **non oltre il 17 aprile 2015**. L'ulteriore anticipazione dell'invio, per contro, avrebbe il pregio di consentire la trasmissione di una nuova richiesta di disapplicazione "nei termini" nel caso in cui la prima istanza dovesse essere dichiarata inammissibile.

È appena il caso di sottolineare che, nel caso in cui una società risulti **operativa** e in **perdita sistematica**, è necessario presentare **due distinte istanze** di interpello.

Si ricorda, infine, che ai sensi del D.M. n. 259 del 19 giugno 1998, l'istanza di interpello, da redigersi in carta libera, può essere presentata alternativamente:

- in **plico raccomandato**, senza busta, con avviso di ricevimento;
- a mezzo di **consegna diretta** all'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl